

Bollettino di collegamento tra i Soci della Confederazione Nazionale delle Università Popolari Italiane

Anno 2003 – n° 4

15 aprile 2003

Le Università Popolari e le Università di Stato E' possibile una collaborazione?

Le note che seguono costituiscono una prima risposta al quesito ricorrente che mi viene posto da molteplici presidenti di Università Popolari afferenti alla CNUPI: “La mia UP può svolgere corsi in collaborazione con l’Università degli Studi della mia città? In caso di risposta positiva, che tipo di collaborazione si prospetta?”.

Solitamente la dose di entusiasmo che sottende tali domande è inversamente proporzionale alla competenza in materia di legislazione universitaria. Tuttavia sembra che la recente Riforma Universitaria e, ancor più, alcune raccomandazioni della Comunità Europea giustifichino non solo l’entusiasmo di cui sopra, ma anche il sogno carezzato per anni da molti di noi.

Ovviamente l’entusiasmo e la buona volontà non bastano: chi si pone in questa prospettiva di lavoro è tenuto obbligatoriamente a conoscere le fondamentali leggi che governano la vita universitaria, così come chi si tuffa in mare è tenuto a saper nuotare. Altrimenti, nella migliore delle ipotesi perderà tempo e denaro.

Dunque la prima regola d’oro è comperare e leggere almeno i volumi di *Legislazione universitaria* delle Edizioni Giuridiche Simone (anno 2002 o successivi; i volumi precedenti non hanno più valore) e di T. De Mauro e F. De Renzo, *Orientarsi nella nuova università*, Edizioni Il Mulino (edizione del 2001 o successiva). Impegnarsi nel campo dell’Alta Formazione non è una barzelletta, quindi il primo dovere per chi vuole darsi da fare è studiare le leggi e non affidarsi al sentito dire.

Spesso mi capita anche di ascoltare quale amico presidente di UP che mi confida in tono trionfalistico: “Io sono amico del titolare della cattedra di...”, “Il Preside della facoltà di.... È disponibile a collaborare”, oppure “Devo chiedere un appuntamento col Rettore per chiedergli se vuole la nostra collaborazione”. Scusate la mia consueta franchezza: godere di queste amicizie è utile ma non serve a niente se non sappiamo con precisione ed esattezza millimetrica cosa chiedere e cosa ottenere, a chi chiedere e quando chiedere. Il mondo universitario, al quale chi scrive appartiene anima e corpo, è un po’ come quello politico dove le promesse e le dichiarazioni di apertura non costano.

Diciamo subito che oggi non esistono più lauree brevi. E quindi non parliamone più.

Altro concetto fondamentale: il valore che l’allievo deve accumulare per procedere negli studi ed ottenere titoli accademici è il CFU = Credito Formativo Universitario, si tratta di un punteggio che viene fatto corrispondere ad una certa unità di lavoro secondo un criterio fissato in piena autonomia dall’Ateneo.

Ecco alcune tappe del percorso universitario:

1. **Laurea triennale.** Si ottiene acquisendo 180 CFU
2. **Laurea specialistica** biennale. Si ottiene acquisendo 360 CFU (compresi quelli già acquisiti)
3. **Master postlaurea di I livello.** Dopo la laurea triennale. Fa acquisire 60 CFU, se è biennale anche 120.
4. **Master postlaurea di II livello.** Dopo la laurea specialistica. Fa acquisire 60 CFU, se è biennale anche 120.
5. **Educazione degli Adulti.** Sono moduli didattici di formazione permanente e ricorrente che le Università possono attuare in collaborazione con enti esterni (ad esempio la tua UP).

Tre strade percorribili:

I Crediti Formativi Universitari.

Nei percorsi di laurea alcuni CFU (solitamente dieci al massimo) sono acquisibili da parte dell'allievo anche presso Enti, Istituti, Scuola esterne all'università. Infatti nei piani di studio degli allievi v'è dello spazio per indicare dove costoro intendono studiare ed ottenere certificazioni da trasformare in questo tipo di CFU.

Come funziona? Come deve operare una UP per entrare in questo percorso? Ecco in sintesi:

- a. E' l'Università che può trasformare un attestato esterno in CFU; dunque è importante che tu goda di stima e di un qualche accreditamento da parte di uno o più docenti universitari.
- b. Organizza per conto della tua UP un Corso di ottima qualità con docenti qualificati; perché no, avvalendoti del docente che crede nel tuo lavoro.
- c. Presenta al Consiglio di Corso di Laurea con il quale vuoi collaborare il tuo programma, ben chiaro ed articolato unitamente ad una istanza su carta intestata così concepita:

Al Magnifico Rettore della Università di ?????

Al Presidente del Consiglio del Corso di Laurea in ????

Io sottoscritto Dr. ????? ??, nella qualità di Presidente della Università Popolare di ????, chiedo che agli allievi del corso il cui programma è qui allegato i quali abbiano superato l'esame finale con buon esito, sia riconosciuto Credito Formativo Universitario ai sensi dell'art. 10f del DM 509/99 e dello Statuto del Vostro Ateneo.

L'Università Popolare di ??? è un Ente di Formazione che si inserisce nel filone storico delle Università Popolari italiane rappresentato dalla Confederazione Nazionale delle Università Popolari Italiane (CNUPI) di cui essa è sede operativa. La CNUPI gode del riconoscimento della personalità giuridica da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica con apposito DL pubblicato sulla GU n° 203 del 30.8.1991.

Mi riservo di fornire se necessario ogni ulteriore informazione in merito ai contenuti, allo svolgimento ed alla metodologia del Corso.

Con distinta osservanza,

firma

- d. Questa pratica, come tutte le altre delle quali avrai avuto esperienza, va seguita. Ciò significa che chiederai al tuo docente non se è disponibile o se è d'accordo, bensì 1) se è stata posta all'ordine del giorno della riunione di Consiglio di Corso di Laurea; 2) quando; 3) se il Consiglio di Corso di Laurea ha espresso parere positivo ed ha trasmesso al Consiglio di facoltà l'istanza; 4) se il Consiglio di Corso di Laurea l'ha messo all'ordine del giorno e quando; 5) quanti CFU sono stati attribuiti (sarai contento anche se ne saranno due).
- e. In caso di esito positivo della tua istanza puoi pubblicizzare così il tuo corso:

Al termine del Corso sarà possibile sostenere un esame finale ed ottenere un Attestato di superamento. A tale attestato è riconosciuto Credito Formativo Universitario per gli studenti del Corso di Laurea in ?????? ai sensi del DM 509/99, art 10f e della Delibera del Consiglio di Facoltà n° ?? del ???.??.????.

Master Postlaurea.

In passato si è spesso parlato di questi titoli. In realtà soltanto ora essi hanno valore legale grazie all'art. 3, comma 8 del DM 509/99. Sono percorsi di studio che durano uno oppure due anni e sono 'professionalizzanti' nel senso che sono finalizzati direttamente alla preparazione dell'esercizio di una professione e comprendono, tra le attività da svolgersi, anche tirocini ed esperienze in situazione di lavoro.

Essi possono essere svolte da parte dell'Università anche in cooperazione con un ente esterno. E qui si dischiude uno spazio per le UP. Ma sia ben chiaro che è un percorso non agevole da compiere per una UP e che richiede una forte intesa tra la UP stessa e parte del corpo docente di una

Università statale interessata a realizzare il Master. Tale intesa deve prendere corpo in un bando del Rettore il quale istituirà ed attiverà il Corso conferendo valore legale al titolo erogato.

Non mi permetto di fornire qui, in pillole, la ‘ricetta’ per realizzare questa esperienza di cooperazione. Si tratta di un’impresa che richiede attenzione e ponderatezza. E’ dunque il caso che ne parli a viva voce con gli interessati (a patto che abbiano già letto le normative). In ogni caso ecco un embrione di modello di bando pettorale di un Master che coinvolga la partecipazione di una UP. Ripeto è soltanto una bozza molto provvisoria (e senza alcun riferimento a situazioni reali), perché il testo ufficiale dovrà uscire dall’Ufficio Alta Formazione dell’Ateneo, che è il settore interessato. Tuttavia è utile averne una prima sia pur provvisoria idea. Ecco pertanto il testo:

Università degli Studi di ??????????
Master in Storia delle Religioni.

Visto gli articoli 6 ed 8 della L. 19.11.1990 n° 341 (Riforma degli ordinamenti universitari).

Visto l’art. 28 (“Formazione”) dalle Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali del comparto del personale della scuola (Suppl. alla G.U. del 5.6.1995 – Serie generale n° 207) e il “Contratto collettivo nazionale del comparto scuola del 6.6.1996”.

Visto l’art. 1, comma 15, della L. 4 del 14.1.1999.

Visto l’art. 3, comma 8, del DM 509 del 3.11.1999.

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di ??????.

Visto il parere favorevole del:

- Consiglio di Dipartimento del ?????.
- Consiglio di Facoltà del ????
- Consiglio di Amministrazione del ????

BANDO

Art. 1. E’ bandito presso l’Università degli Studi di ?????? – Dipartimento di ????? – ed è istituito per l’Anno Accademico 2002-2003 il Corso di Perfezionamento in *Storia delle Religioni* culminante con il rilascio di Master universitario di I livello.

Art. 2. Il Corso di Perfezionamento ha lo scopo di integrare la preparazione di coloro che sono in possesso di titoli di istruzione di livello universitario. L’iniziativa è inoltre motivata dalla considerazione che è compito dell’Università provvedere alla Formazione Permanente e Ricorrente ed alla riqualificazione professionale ed all’aggiornamento del personale docente degli istituti d’istruzione.

Art. 3. Il corso si articola nelle seguenti tre aree:

- a) Le religioni del Mondo Classico.
- b) Le religioni del Vicino Oriente Antico.
- c) Le religioni dell’Asia e dell’Africa.

Art. 4. In riferimento alle sopraccitate aree tematiche le seguenti tematiche saranno oggetto di specifica trattazione:

- a) culti, miti e rituali della religione ellenica.
- b) La religione romana.
- c) Le religioni dei misteri.
- d) Le religioni del Vicino Oriente Antico: Mesopotamia ed Egitto.
- e) La religione dei popoli cananei.
- f) La religione d’Israele e la formazione dell’Antico Testamento.
- g) Le origini del cristianesimo e la formazione del Nuovo Testamento.
- h) Il cristianesimo antico e l’Impero Romano.
- i) Arte ed archeologia del cristianesimo antico.
- j) Gnosticismo e Manicheismo.
- k) La letteratura esegetica dei cristiani.
- l) Le Chiese dell’Oriente cristiano.
- m) Nascita e prima diffusione dell’Islam.

- n) Le tradizioni religiose della Persia preislamica.
- o) Le religioni dell'India.
- p) Il Buddismo.
- q) Religioni indo - tibetane.
- r) Missioni manichee, cristiane e buddiste nell'Asia centrale ed orientale.
- s) I testi sacri delle principali tradizioni.

Art. 5. Ciascuna area tematica sarà argomento di lezioni la cui durata è prevista in complessive sessanta ore di formazione. Ad esse andranno ad integrarsi ulteriori venti ore da impiegarsi sia per visite a siti d'interesse specifico, sia per la verifica degli obiettivi programmati.

Art. 6. La trattazione delle singole tematiche del corso ed il coordinamento delle visite, nell'ambito degli interventi programmati, saranno affidate a Docenti universitari, Ricercatori, specialisti esperti nei singoli ambiti disciplinari.

Art. 7. La direzione del corso è affidata al docente proponente ed ha sede presso il Dipartimento di ??????. Il Direttore designa il professore che potrà sostituirlo in caso di assenza o di temporaneo impedimento; egli, inoltre, coordina e sovrintende alle attività didattiche del Corso con la scelta definitiva del corpo docente. Il Corso viene svolto, in conformità al disposto della L 341/90, art. 8.1, in collaborazione con la Confederazione Nazionale delle Università Popolari Italiane [oppure con l'Università Popolare di ?????] conformemente all'allegato protocollo d'intesa.

Art. 8. Il titolo di ammissione al Corso è il Diploma di Laurea. Le domande di ammissione saranno valutate dalla Commissione esaminatrice. La Commissione è costituita dal Direttore del Corso e dal Collegio dei Docenti.

Art. 9. Il Corso avrà la durata complessiva di mesi ?. La frequenza alle lezioni è obbligatoria. E' previsto un esame finale che consisterà nella presentazione e nella discussione di un elaborato scritto su un tema scelto dall'allievo e concordato preventivamente con un docente del corso.

Art. 10. Le assenze dei corsisti, per motivi comprovati, dovranno essere giustificate al Direttore del Corso e non potranno comunque superare il 25 % delle lezioni.

Art. 11. Il Corso avrà inizio nel mese di ?? e proseguirà con cadenza settimanale nel giorno di mercoledì, dalle ore 15,00 alle ore 16,30.

Art. 12. la domanda di ammissione dovrà essere indirizzata al Direttore del Corso di Perfezionamento in Storia delle Religioni – Università degli Studi ?????????? – Dipartimento di ???. Via ???, n° ??????, ??????. La domanda dovrà essere consegnata esclusivamente a mano presso la Segreteria del Dipartimento entro e non oltre il ???. La Segreteria sarà aperta dalle ore ?? alle ore ?? di tutti i giorni, escluso il sabato.

Art. 13. Al Corso saranno ammessi 80 partecipanti. Se il numero degli aspiranti sarà superiore al numero dei posti disponibili, saranno ammessi a partecipare tutti coloro che risulteranno idonei a seguito di una selezione fondata su una valutazione dei titoli. I titoli saranno valutati secondo la tabella allegata. In caso di parità prevale la persona più anziana di età.

Art. 14. Alla domanda di partecipazione al Corso dovranno essere allegati:

- a) Copia del certificato di laurea con indicazione del punteggio finale.
- b) Curriculum vitae e qualsiasi documento che possa costituire titolo di valutazione.
- c) N° due fotografie recenti formato tessera.
- d) Ricevuta di versamento (da presentare solamente in caso di ammissione) su c/c n° ?????? ABI ????? CAB ??????. Il termine entro il quale bisognerà presentare la ricevuta del versamento verrà indicato contestualmente all'elenco degli ammessi al Corso che verrà affisso presso la Segreteria del Dipartimento di ??????????.

Art. 15. La quota di iscrizione è di euro ???????? da versarsi in un'unica rata prima dell'inizio del Corso sul c/c n° ?????????? ABI ?????, CAB ????? intestato al Dipartimento di ??????. Bisognerà indicare la seguente causale: "Quota di partecipazione al Corso di Perfezionamento in Storia delle religioni".

Art. 16. Ai corsisti iscritti ma che non frequentano o frequentano saltuariamente non sarà restituita la quota d'iscrizione.

Art. 17. L'inizio del Corso insieme al calendario delle lezioni sarà comunicato agli ammessi.

Art. 18. A coloro che avranno frequentato con profitto e superato l'esame finale verrà rilasciata idonea certificazione produttiva agli effetti di legge. A tale certificazione è riconosciuto un punteggio di 60 CFU da riconoscersi presso la Laurea Specialistica in Storia delle Religioni oppure ?????? rilasciate presso l'Università degli Studi di ??????????????.

Art. 19. Il Direttore del Corso ha facoltà di nominare un coordinatore tecnico con funzioni di raccordo con l'amministrazione universitaria e di promozione organizzativa del Corso.

Art. 20. La gestione amministrativa e contabile del Corso è affidata alla segreteria del Dipartimento di ??????.

Tabella di valutazione dei titoli.

Diploma di laurea	fino a 5 punti.
Secondo Diploma di laurea	2 punti.
Corso di Perfezionamento Post Laurea	1 punto.
Ruolo docente	1 punto.
Titoli a stampa	fino a 3 punti.

Valutazione del Diploma di Laurea.

Votazione fino a 85	1 punto
Da 86 a 100	2 punti
Da 101 a 106	3 punti
Da 107 a 110	4 punti
110 e lode	5 punti.

N. B.: Per ogni eventuale ulteriore informazione ci si può rivolgere alla Segreteria del Dipartimento di ???????, ai numeri telefonici seguenti: ??????????.

Il Direttore del Corso

Il Magnifico Rettore

Educazione degli Adulti.

E' un settore nel quale le Università sono oggi chiamate a lavorare. In realtà ciò avvenne già con la Legge 341 del 1991, art. 6 ed 8; ma allora (come ben ricordo) nessuna Facoltà prese in considerazione la cosa. Oggi è la Comunità Europea che vuole spalancare le porte delle Università a questo nuovo settore della didattica. La mia esperienza m'insegna che difficilmente gli organismi universitari s'impegneranno per aprire questo nuovo "fronte di combattimento"; i problemi sono troppi: dalla carenza di aule ad una certa lentezza nell'individuare bisogni e risposte didattiche in tempi rapidissimi.

Dunque una UP potrebbe proporre una convenzione con l'Università statale per promuovere programmi di Educazione degli Adulti. Si tratta di un protocollo d'intesa molto generale (e senza alcun riferimento a situazioni reali) da presentare all'Ufficio Convenzioni affinché riceva la ratifica del Senato Accademico.

Ecco, ancora una volta uno schema provvisorio e soltanto abbozzato; può essere un canovaccio su cui si potrà lavorare:

Schema di protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata e l'Università Popolare ?????.

VISTO

- a. La L. 341/90 art. 6 che conferisce alle Università la possibilità di effettuare “corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne; ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti”.
- b. Lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
- c. Lo Statuto dell'Università Popolare di ??????.

CONSIDERATO CHE

- a. Nell'Offerta Formativa dell'Università di Tor Vergata potrebbe rientrare una proposta di corsi di Educazione non Formale, Educazione degli Adulti, Formazione Permanente con indubbio beneficio per gli allievi, le loro famiglie ed il territorio tutto.
- b. L'Università Popolare di ????? è associata e sede locale della Confederazione Nazionale delle Università Popolari Italiane (CNUPI) che gode del riconoscimento della personalità giuridica da parte del Ministero dell'Istruzione e della Ricerca Scientifica.
- c. Nei compiti istituzionali della CNUPI rientra l'offerta di collaborazione per dar vita a corsi di Educazione degli Adulti.

SI CONCORDA CHE

- a. L'Università Popolare ????? s'impegna a realizzare a favore dell'Università di Tor Vergata una proposta di Corsi di Educazione degli Adulti.
- b. Tale iniziativa servirà a pubblicizzare sul territorio le attività di Ateneo.

L'Università di Tor Vergata s'impegna ad offrire, tramite suoi docenti, un'opera di consulenza e di verifica sulla qualità dell'offerta formativa da realizzare.

A corredo delle note precedenti ecco due documenti da me precedentemente stilati in merito al rapporto tra Università statali / Educazione degli Adulti / Università Popolari.

Documento A -

In questi ultimi anni si parla sempre con maggiore insistenza di Educazione degli Adulti. L'esigenza espressa da questa formula è tuttavia molto più antica e nasce dall'ovvia consapevolezza del fatto che la formazione culturale e professionale non può essere relegata soltanto in un determinato periodo della vita, ma deve costituire un processo che dura tutto l'arco dell'esistenza.

In molteplici sue dichiarazioni la Comunità Europea ha ribadito che non potrà esserci nessun effettivo sviluppo sociale ed economico se non si faranno consistenti investimenti nel campo dell'Educazione degli Adulti.

Sembra pertanto opportuno domandarci se l'Università debba avere un suo ruolo in questo settore e, di conseguenza, quale esso possa essere. Una risposta organica deve tener presente la seguente triplice serie di esigenze:

1. Il quadro normativo in materia di EDA
2. Le esigenze del mondo universitario
3. Le esigenze del territorio.

E' tuttavia necessaria una **premessa**. Oggi i soggetti che operano nel campo dell'Istruzione e della Formazione non possono più operare in maniera non relazionata, sono invece chiamati a costituire una **rete integrata** di soggetti la quale comprenda: Enti che erogano Educazione Formale (scuole ed università), Enti che erogano Educazione non Formale (Università Popolari, Associazioni, Istituzioni del privato sociale, etc.), Enti Locali, Formazione Professionale, etc.

Flessibilità e **modularità** dell'insegnamento significa, dunque, consentire al discente di collegare le sue esperienze di apprendimento acquisite in vari ambiti.

Il quadro normativo in materia di EDA

Diciamo subito che l'espressione "Educazione degli Adulti" entra nella legislazione italiana proprio nell'ambito di una legge relativa all'Università. Si tratta della L. 341/90 nota come Riforma degli Ordinamenti Didattici. Qui, all'art. 6, si dice che le Università possono svolgere attività di Educazione degli Adulti. L'indicazione è rimasta per anni lettera morta. Gli sviluppi della società, nel contesto europeo e mondiale, hanno successivamente spinto il legislatore ad essere più esplicito sulle possibilità che il settore EDA dischiude al mondo universitario.

Una prima norma in tal senso è costituita dal testo dell'Accordo stipulato in sede di Conferenza Unificata tra Stato, Regioni, Enti Locali il 2.3.2000. Qui nell'art. 7.3 le Università vengono definite Agenti Formativi particolarmente impegnati nel settore dell'EDA. Le Università, si dice, "possono dar vita congiuntamente a forme associative anche a carattere consortile per la gestione di programmi e di progetti comuni"

La Commissione delle Comunità Europee in data 30.10.2000 ha presentato il memorandum sull'Istruzione e la Formazione Permanente. In questo testo il ruolo delle Università è in più luoghi e con maggior chiarezza esplicitato. Tra l'altro vi leggiamo che "L'apertura delle Università ad un pubblico più ampio è inscindibile da una evoluzione delle stesse istituzioni dell'istruzione superiore, e non solo per quanto riguarda il loro funzionamento interno, ma anche in relazione con gli altri sistemi di formazione". Già nel luglio 2000, a Liegi l'European Higher Education Forum aveva sollecitato le Università a mettersi in rete col mondo dell'insegnamento non formale e con gli altri contesti educativi per ampliare la propria offerta formativa.

La stessa Commissione della Comunità Europea il 21.11.2001 ribadiva la necessità di "integrare i vari contesti di apprendimento formale". Agli stati membri veniva chiesto di sollecitare le università "ad attuare sistematicamente misure di valutazione e di riconoscimento dell'apprendimento non formale".

Le esigenze del mondo universitario

Costituisce un'esperienza ricorrente di ogni attento docente universitario la constatazione di una preparazione di base sempre più carente da parte dei nuovi iscritti. L'analisi di questa situazione richiederebbe uno studio accurato. Si pone, in ogni caso, l'esigenza di istituire corsi propedeutici oppure integrativi a favore degli studenti che dimostrino un deficit di conoscenze di base. Altro aspetto rilevante è la conoscenza delle discipline informatiche la quale viene richiesta ai laureandi di ogni tipologia di corso di laurea ma che, d'altro canto, è difficilmente erogabile da parte di facoltà universitarie, specialmente umanistiche; e ciò per carenze non solo di spazi, ma anche di insegnanti specializzati.

Anche da qui l'esigenza per un Ateneo di collegarsi con Enti di Educazione non Formale con i quali stipulare protocolli d'intesa mirati, volta per volta e secondo le varie necessità. Ancor meglio sarebbe per un Ateneo dar vita ad una propria articolazione didattica, sotto la forma di una associazione no-profit, che serva ad un tempo la popolazione adulta del territorio e la propria popolazione studentesca. Questa formula, tra l'altro, consentirebbe ad un Ateneo di entrare in rete con le scuole che già svolgono corsi EDA, per integrare e completare queste attività, ricavandone una indubbia utilità sotto l'aspetto della presenza e della visibilità sul territorio.

L'alunno migliore è quello che proviene da una famiglia la quale è interamente sensibilizzata a curare la propria formazione permanente.

Documento B -

Premessa.

Il sistema d'istruzione che i paesi della Comunità Europea si avviano a realizzare compiutamente prevede l'**integrazione** tra due diversi "sottosistemi":

1. Il sistema dell'Educazione "formale", che è costituito dai percorsi d'istruzione scolastici ed universitari finalizzati all'acquisizione di un titolo di studio con valore legale.
2. Il sistema dell'Educazione "non formale", costituito dalle competenze acquisite e certificate da enti privati, associazioni no-profit con finalità educative, istituti d'istruzione non statali.

Con l'espressione **Educazione degli Adulti** (EDA) si intende quell'insieme di attività didattiche che vengono erogate, al di fuori dei sistemi 'formali' di istruzione, a favore della cittadinanza per varie finalità tra le quali:

1. L'acquisizione di competenze atte a facilitare il reperimento di un lavoro.
2. L'aggiornamento atto a migliorare le proprie prestazioni lavorative.
3. L'acquisizione di crediti scolastici ed universitari da integrare con quelli acquisiti all'interno della scuola o dell'università.
4. La formazione permanente, ricorrente e continua.
5. Il semplice piacere di imparare.

L'espressione "Educazione degli Adulti" ricorre per la prima volta nella legislazione italiana in una legge riguardante l'università, la Legge 341 del 1990, nota come Riforma degli ordinamenti didattici. Qui, infatti, nell'art. 6, si legge che le università possono svolgere attività di Educazione degli Adulti.

Non risulta, tuttavia, che alcuna università abbia fatto tesoro di questa opportunità legislativa.

In questi ultimi anni, però, le chiare raccomandazioni della Comunità Europea in materia di EDA e di lotta alla disoccupazione oltre che una nuova interpretazione del ruolo che le università sono chiamate a svolgere nel contesto più pieno della società, pongono con urgenza al mondo universitario la necessità di dotarsi di percorsi di educazione non formale da offrire non solo alla popolazione studentesca ma, più in generale, al territorio.

E' il caso di citare due documenti specifici prodotti dalla Commissione delle Comunità Europee:

1. Il *Memorandum sull'istruzione e la formazione permanente* redatto il 30.10.2000.
2. La comunicazione della Commissione dal titolo *Realizzare uno spazio europeo dell'apprendimento permanente* del 21.11.2001.

Il primo testo presenta l'istruzione e la formazione permanente come un "principio informatore dell'offerta e della domanda in qualsivoglia contesto dell'apprendimento" ed individua nel prossimo decennio un termine per la realizzazione di questo traguardo. Successivamente il nostro testo afferma che "l'apertura delle università ad un pubblico più ampio è un fattore inscindibile da una evoluzione delle stesse istruzioni dell'istruzione superiore" nella prospettiva di una integrazione tra i vari sistemi di formazione.

Il secondo testo è ancora più esplicito nella direzione di un coinvolgimento delle università nel settore dell'EDA. In questo, infatti (3.1), si individua quale compito degli stati membro il "sollecitare le università... ad attuare sistematicamente misure di valutazione e di riconoscimento dell'apprendimento non formale". In seguito (3.6), inoltre, si afferma che le università dovrebbero collegarsi con gli enti che si occupano di formazione permanente "per meglio conoscere i bisogni di apprendimento in tale ambito".

In Italia già sono poste le basi per consentire alle nostre università un adeguamento alle esigenze ed alle sfide dell'EDA.

La dichiarazione congiunta dei Ministri Europei formulata nel Convegno di Bologna del 19.6.1999, raccomanda alle università il "consolidamento di un sistema di crediti didattici... acquisibili anche in contesti diversi, compresi quelli della formazione continua e permanente" (punto 9).

A tal proposito rilevo che le università non devono limitarsi ad un semplice riconoscimento di competenze acquisite in altri contesti, esse sono chiamate a progettare ed a concorrere concretamente allo svolgimento di attività didattiche al di fuori dei propri curricula, cfr. DM 509 del 3.11.1999, art. 5.7. Ma v'è di più. Nell'art. 10.f del citato DM 509, a proposito del conseguimento di Crediti Formativi finalizzati al conseguimento del diploma di laurea, si contempla una tipologia di "attività formative... volte ad acquisire ulteriori conoscenze..." e non coincidenti con quelle dei punti a-e, cioè con quelle curriculari.